



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione
Trentino Alto Adige, in persona del dott. marco La Ganga (Aggiunto)
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **81/2011** del ruolo generale degli affari civili
contenziosi promossa

DA

- 1) COMUNE DI BASELGA DI PINE' C.F. 00146270228** in
persona del Sindaco in carica p.t. dott. Grisenti Ugo (ora autorizzato
con delibera di incarico della Giunta Municipale di Baselga di Pinè
dd. 04.12.2014 nr. 188, con sede nella Casa Municipale in Baselga di
Pinè,
- 2) COMUNE DI LONA – LASES C.F. 00383060225g**, in
persona del Sindaco in carica p.t. Casagrande Marco (ora
autorizzato con delibera di incarico della Giunta Municipale di Lona
Lases dd. 09.12.2014 nr. 88, con sede nella casa Municipale di Lona
Lases, rappresentati e difesi dall'Avv.to Sergio Dragogna del Foro di

usi
civici

N° <u>01/17</u> SENT.
N°. 81/2011 R.G.
N° <u> </u> CRON
N° <u> </u> REP.

Bolzano per delega a margine dell'atto di riassunzione, con domicilio eletto in Trento c/o Avv.to Franco Nardelli.

CONTRO

**AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVILI DI MIOLA –
L'A.S.U.C. DELLA FRAZIONE DI MIOLA C.F. 8005550225,
P. IVA 00905590220 – COMUNE DI BASELGA DI PINE',**

rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv.to Mauro Iob del Foro di Trento e dall'Avv.to Claudia Federico del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata in Trento, presso lo studio del primo

NONCHE' NEI CONFRONTI DELLE CHIAMATE IN CAUSA

**1) AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI –
FRAZIONE DI TRESSILLA DI PINE' C.F. 80005630225,** in persona del Presidente p.t. Avi Marco in virtù di deliberazione del Comitato

**2) AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI –
FRAZIONE DI STERNIGO DI PINE' C.F. 80005610227,** in persona del Presidente p.t. Dalla For Fiorenzo, in virtù di deliberazione del Comitato

**3) AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI –
FRAZIONE DI RICALDO C.F. 80004970226,** in persona del Presidente p.t. Broseghini Mario in virtù di deliberazione del Comitato

**4) AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI –
FRAZIONE DI RIZZOLAGA DI PINE' C.F. 80005590221,** in

persona del Presidente Giovannini Roberto in virtù di deliberazione del Comitato

5) AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI – FRAZIONE DI BASELGA DI PINE' C.F. 00905700225, in persona del Presidente p.t. Armando Cadrozzi, a ciò autorizzato in virtù di deliberazione del Comitato

6) AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI – FRAZIONE DI FAIDA DI PINE' C.F. 80005530227, in persona del Presidente p.g. Gottardi Lino in virtù di deliberazione del Comitato

7) AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI – FARZIONE DI MONTAGNAGA DI PINE' C.F. 80005570223, in persona del Presidente p.t. Moser Carlo in virtù di deliberazione del Comitato

8) AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI – FRAZIONE DI VIGO C.F. 80005650223, in persona del Presidente p.t. Anesi Giorgio in virtù di deliberazione del Comitato
(ossia le Asuc e le rispettive Frazioni di cui le Asuc sono organo rappresentativo), tutte con sede in baselga di Pinè e rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv.to Mauro Iob del Foro di Trento e dall'Avv.to Claudia Federico del Foro di Roma ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione

Conclusioni per parte attrice :

Confrariis rejectis, e ogni contraria deduzione, argomentazione ed eccezione avversaria reietta, nel merito e rito come formulate in comparsa di riassunzione e traslazione depositate il 03.02.2011, confermate e ulteriormente precisate in atto di riassunzione depositato il 15.12.2014 a seguito di sentenza della Corte di Cassazione S.U. civili n.19474/2014 dd. 12.12.2014, con istanza di prosecuzione della causa già tralata al Commissario U.C. sub n.81/2011, precisato come segue: Voglia l'Ecc.mo Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici adito; 1) accertare e dichiarare che la p.f. 2454/2 in P.T. 1 C.C. Baselga di Pinè (prima parte) costituisce demanio collettivo indiviso in condominio fra i Comuni di Baselga di Pinè, Lona-Lases e Bedollo, per la quota di 1.418/10.000.-spettante al Comune di Lona-Lases, 6.161/10.000.-al Comune di Baselga di Pinè e 2.421/10.000.-. di proprietà già del Comune di Bedollo, come da giudicato della Corte Appello Usi Civici Roma n. 5/1994, da ritenersi prevalente ed escludente rispetto a pregressi titoli giudiziali di accertamento del 1931 e 1933 avversariamente opposti e contestati e previo accoglimento di tutti i mezzi di prova documentale offerti, costituiti e costituendi in causa, quali terreni demaniali civici già appartenenti e posseduti dal Comune generale di Pinè e successivamente dai Comuni aventi causa qui ricorrenti, oltrechè dal Comune di Bedollo, e non dalle frazioni, in virtù dei titoli originari di conguaglio divisionale dal 1868 fino al 1874 2) accertare e dichiarare la necessità della permanenza della situazione di promiscuità originaria su tale demanio collettivo quale diritto di uso civico di tutti i censiti dei Comuni comproprietari e disporre l'annotazione del diritto di uso civico accertando e dichiarando che l'amministrazione dello stesso spetta, pro quota di comunione ai Comuni ricorrenti oltrechè al già riconosciuto Comune di Bedollo per quanto già statuito dal giudicato; 3) disporre la permanenza della comunione fino all'esaurimento del vincolo di destinazione a cava e alla bonifica e ripristino agrario dei terreni rinviando la divisione e/o liquidazione a tale successivo momento; 4) accertare e dichiarare che l'A.S.U.C. di Miola, in proprio e per delega di altre A.S.U.C., non ha titolo per amministrare, gestire e disporre delle

quote di proprietà dei Comuni di Baselga di Pinè e di Lona Lases della p.f. 2454/2, ordinando l'immediato reintegro degli stessi Comuni nella gestione economico-amministrativa nella quota di comunione particolare per condominio con il Comune di Bedollo; 5) ordinare altresì alla A.S.U.C. di Miola la già richiesta in causa rendicontazione degli affitti e dei canoni percetti a far data dal 21.02.1995 fino al 2008, salvo la riservata competenza del Tribunale civile adito nella causa n. 3038/2008 sospesa ex art. 295 c.p.c. per le domande di risarcimento e indennizzo; oltre la condanna al ristoro di diritti, onorari, spese e del 15% spese generali oltre IVA e CNPA nella percentuali dovute al momento della sentenza, nonchè come altresì confermate ed estese le conclusioni nell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio iussu iudicis ai sensi dell'art. 102 cpc dep. il 30.12.2015 così come sopra già formulate e integrate in l" memoria autorizzata depositata il 2 maggio 2016 come segue: Le conclusioni delle chiamate e costituite Asuc frazionali vanno respinte in rito e in merito e rinnovate le deduzioni verbalizzate alle udienze del 20.11.2015 e 24.02.2016, facendo salvo espressamente ogni diritto di ulteriormente dedurre e concludere e fin d'ora conclude: "contrariis rejectis vista l'accettazione del contraddittorio da parte delle chiamate Asuc costituite e la loro adesione alle difese e posizioni della convenuta Asuc di Miola, estende domande e conclusioni introduttive in solido contro le chiamate costituite come sopra dedotto e richiesto con responsabilità solidale e condanna alle spese," e confermate per il resto le dedotte ulteriori istanze anche istruttorie e di acquisizione di informativa d'ufficio ai sensi dell'art.29 c. 3 L.u.c. n.1766/1927; in via di previa occorrenda rimessione istruttoria: conferma altresì le conclusioni di merito e di rito di cui alla memoria autorizzata depositata il 20 giugno 2016 con la documentazione allegata reperita dall'Archivio Storico comunale già del Comune generale di Pinè così formulate integrative delle richieste già formulate in atti. Riserva in caso di contestazione della documentazione probatoria offerta sulla persistenza del demanio collettivo promiscuo sulla p.f. 2454/2 cc Baselga di Pinè dei Comuni di Lona-Lases e Baselga di Pinè al pari del Comune di Bedollo secondo le rispettive quote di divisione e godimento prova testimoniale con

contestuale verifica in contraddittorio della documentazione contrattuale e precontrattuale, amministrativa e cartografica se esistente, depositata e custodita per effetto del disposto di cui alla procedura svolta fino all'atto di conguaglio divisionale 1874, presso l'archivio comunale di Baselga di Pinè o altro Ufficio di pubblico deposito individuato, indica prova testimoniale ulteriore sui seguenti capitoli: 1) vero che la dichiarazione 16.06.2016 doc.1 e 9 allegati da rammostrarsi corrisponde a quanto esposto e rilevato negli atti; teste dr.Valerio Bazzanella 2) vero che la dichiarazione 16.06.2016 doc.2 con allegati da rammostrarsi corrisponde a quanto esposto e rilevato negli atti; teste ing. Alessandro Tomasi, e inoltre 3) "vero che la mappa topografica del perito geom.Giovanni Lunelli su incarico della frazione di Tressilla nel 1874, all.1 alla dichiarazione I 16.06.2016 prot.6881/83 del Comune di Baselga di Pinè (Trento) e documenti allegati da 5 a 9 della dichiarazione del Segretario generale del Comune di Pinè (6 gennaio 1874 del Capo Villa di Tressilla) indicava l'intervenuta costituzione di n.7 lotti di lastre, confinanti ad ovest con le cave comunali e che la rappresentazione del confine tra le cavi frazionali e quelle comunali trova perfetta corrispondenza con l'attuale dividente tra la p.f. 2454/2 e 2454/1 nei vigenti mappali" (teste ing.Tomasi Alessandro) 4) "vero che dall'analisi dei documenti di cui al precedente capitolo viene evidenziato che la denominazione topografica (alle Lastare da principio riportata nella mappa storica di data successiva al 1856 è un toponimo che non è mutato nel tempo e che lo stesso ricorre in tutte le cartografie tecniche attuali (teste ing.Tomasi Alessandro; 5) vero che nella parte più a monte della zona alle Lastare la mappa storica successiva al 1856 riporta l'indicazione grafica di "rocce" simbologia non usuale in tali cartografie e non riscotfrabile sul restante territorio e che è indicativa della presenza di un giacimento nella zona di San Mauro corrispondente alla zona "alle Lastare" (teste ing.Tomasi Alessandro) 6) vero che i mappali storici depositati evidenziano che l'accesso al/a zona "alle Lastare" era raggiungibile nel 1860/1874 dagli abitati circostanti grazie all'esistenza di un rete viaria che oggi esiste solo in parte e che tale viabilità collegava la zona "alle Lastare" con gli abitati di San Mauro e di Tressilla e conduceva alla

strada provinciale di fondovalle per raggiungere i Comuni di Fornace e Lases" (teste ing. Tomasi Alessandro). Si indicano ad ulteriori testi ovvero quali collaboratori di verifica da incaricare dall'ecc. ma Commissario i seguenti funzionari P.A.T. : 1) dr.ssa Uvia Ferrario Dipartimento P.A.T. via Gigli n.3; 2) dr.ssa Lucia Frenguelli Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova n.67; 3) dr.ssa Michela Arnoldi Servizio autonomie locali, via Romagnosi n.9; 4) ing. Giovanni Gardelli responsabile autonomie locali P.A.T.; 5) dr. Angelo Gamberoni, Servizio autonomie locali; altri riservati. In via di subordinata ulteriore istruttoria: ammettersi occorrendo consulenza tecnica d'ufficio sulla identificazione delle cave comunali e di quelle frazionali indicate nel documento ufficiale presupposto delle assegnazioni comunali o frazionali fin dal 1874 con identificazione delle cave di San Mauro quali giacimenti rimasti al demanio collettivo del Comune generale di Pinè poi diviso fra i Comuni succedutigli, ora ricorrenti. In denegatissimo subordine, contrariis rejectis senza rinuncia, accettazione od acquiescenza in relazione a qualsivoglia delle domande svolte e ai relativi titoli, e salvo gravame, disporre in ogni caso immediatamente l'accoglimento della domanda di accertamento del titolo al demanio collettivo indiviso di cui al punto 4) delle conclusioni in favore quantomeno del Comune di Lona Lases ordinando, come da successivo punto 5), l'immediato reintegro dello stesso nella sua quota tutt'ora intavolata in comproprietà pari a 1418/10.000 e la restituzione previa rendicontazione in favore dello stesso di quanto percepito dall'Asuc di Miola e/o spettante a titolo di uso civico non sospeso a tutti i residenti censiti del Comune di Lana Lases e rappresentati dal rispettivo Comune qui ricorrente, in ogni caso con ristoro di spese ed onorari.

Conclusioni per parte convenuta : "rigettarsi le avversarie domande perché improcedibili, inammissibili e comunque infondate. Con condanna alle spese di giudizio anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.".

Conclusioni per parti chiamate in causa: "Voglia l'ill. mo Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trento, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione: -in via preliminare ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle

Amministrazioni Separate - Frazioni di Lona e Lases risultando litisconsorti necessarie in quanto comproprietarie della p,f 2454/2; -in via principale e nel merito, rigettare il ricorso dei Comuni di Baselga di Pinè e di Lona Lases perché del tutto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte ritenendo documentalmente provata e assistita da giudicato del 1931 -1933 (sentenza del Commissario agli usi civici di Trento del 3 marzo 1931 confermata in parte qua e in toto rispettivamente dalla Corte d'Appello n. 537 del 23.03.1932 e dalla Suprema Corte di Cassazione nel 1933), la natura demaniale civica frazionale promiscua della p,f 2454/2 CC Baselga I Parte a favore della Frazione di Tressilla, della Frazione di Miola, della Frazione di Sternigo, della Frazione di Baselga, della Frazione di Faida, della Frazione di Montagnaga, della Frazione di Ricaldo, della Frazione di Rizzolaga, della Frazione di Vigo, come da intavolazione e annotazione allo stato risultanti, nonché della Frazione di Lona, della Frazione di Lases e del Comune di Bedollo. Con vittoria di compensi e spese del giudizio".

IN FATTO

Con atto di citazione dd. 28 agosto 2008, notificato in data 04.09.08, i Comuni di Baselga di Piné e di Lona Lases convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trento l'Amministrazione Separata Usi Civici di Miola (ASUC) per ivi sentir accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto affermato dalla convenuta in proprio o per conto di terzi sulla particella fondiaria 2454/2 - comune catastale di Baselga. I predetti comuni chiedevano inoltre al Tribunale di : *"accertare il diritto dei Comuni attori, nell'ambito delle rispettive quote di comproprietà, a richiedere e percepire i canoni di concessione ex lege dovuti dai concessionari delle cave lotti 2) e 3) in atto, in virtù della legislazione e pianificazione provinciale e comunale sulle cave e sulla predetta p.f. 2454/2 in c.c. Baselga Rosca Ruslan e - disapplicato, occorrendo, per nullità e/o illegittimità ogni atto amministrativo e deliberativo assunto dalla convenuta ASUC di Miola ed in particolare gli atti di concessione comitale indicati al punto 8) a. e b. della narrativa - ordinare alla convenuta la cessazione, con effetto immediato, di turbative e molestie interferenti sul rapporto*

concessorio per i lotti 2-3 delle cave di porfido esistenti sulle predette proprietà comunali, fatti salvi i provvedimenti amministrativi di autotutela intraprendendi direttamente o, indirettamente, tramite i competenti Servizi della Provincia Autonoma di Trento; -condannare la convenuta ASUC di Miola al risarcimento mediante restituzione di tutti i canoni di concessione ad oggi percepiti da suddividersi secondo le quote di proprietà tavolare dei Comuni attori rispettivamente per 1.418/10.000 a favore del Comune di Lona-Lases e di 6.161/10.000 a favore del Comune di Baselga di Piné, riservandone la quantificazione in corso di causa, in conseguenza del previo ordine di rendicontazione e, occorrendo, di esame contabile, per il periodo dal 21.02.1995 fino al 2008 e, in ogni caso, fino alle scadenze di legge delle autorizzazioni tutt'ora in atto con i concessionari dei lotti 2) e 3) autorizzati sulla p.f. 2454/2 c.c. Baselga, ancorché stipulati con la convenuta ASUC, salvo ulteriori periodi di proroga in pendenza di causa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta, nonché condannare la convenuta ASUC di Miola al risarcimento di ogni ulteriore danno, anche di disservizio subito dagli attori indicato in € 25.000,00 pro capite, salvo miglior determinazione di causa in più o in meno, con rifusione di spese ed onorari”.

A sostegno di tali domande, ed in particolare dell'asserito condominio collettivo con uso civico comunale anche per i Comuni di Baselga di Piné e di Lona Lases alla pari del Comune di Bedollo già riconosciuto nella sua quota di compartecipazione sulla p.f. 2454/2 c.c., la difesa attrice rilevava l'inesistenza di diritti di proprietà o altro diritto frazionale di uso civico intavolati sulla predetta p.f. in capo alla ASUC convenuta, evidenziando come il possesso da parte di quest'ultima dei beni immobili in oggetto, e la loro concessione in parte a terzi, fosse senza titolo.

In particolare, nel predetto atto introduttivo, gli attori asserivano la sussistenza della natura patrimoniale comunale a favore dei Comuni di Lona Lases, Bedollo e Baselga di Piné e, conseguentemente, l'inesistenza della natura demaniale civica frazionale a favore della Asuc Frazione di Miola del terreno tavolarmente identificato nella p.f.

2454/2 in C.C. Baselga di Pinè, richiamando al riguardo una nota del Servizio Autonomie Locali della PAT n. 11003 del 22.10.2007, un estratto tavolare, nonché la sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Usi Civici, n. 5 del 02.12.1993, pubblicata il 24.02.1994 ed intercorsa in un giudizio vertente tra il Comune di Bedollo e le frazioni di quest'ultimo, considerando quale titolo costitutivo della asserita proprietà patrimoniale disponibile comunale su tale terreno un atto di conguaglio divisionale del 1874. Contestavano, quindi, tutti i rapporti di concessione-affittanza ad uso estrattivo stipulati dalla ASUC di Miola ritenendoli nulli e comunque da disapplicarsi da parte dell'autorità giudiziaria in quanto illegittimi *"per carenza assoluta di titolo legittimante"* con conseguente obbligo dell'ASUC stessa alla restituzione di tutti i canoni di concessione fino ad allora percepiti ed al risarcimento del danno.

Nell'ambito del giudizio così promosso, si costituiva l'ASUC di Miola, organo rappresentativo della Frazione di Miola, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"rigettarsi le avversarie domande perché inammissibili e comunque infondate. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il danno arrecato dalle Amministrazioni Comunali di Baselga di Pinè e Lona-Lases alla Frazione e/o all'Asuc di Miola, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare le stesse al risarcimento del danno in favore della Frazione di Miola e/o dell'Asuc di Miola da quantificarsi nella somma di € 2.489.745,34 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; in via riconvenzionale subordinata, salvo gravame: accertare e dichiarare che la Frazione di Miola è proprietaria per intervenuta usucapione sui 3385/10000 indivisi del Comune di Miola della p.f. 2454/2 c.c. Baselga"*.

A sostegno delle proprie pretese, ovvero della natura demaniale civica "frazionale" promiscua della p.f. 2454/2 cc Baselga, l' ASUC di Miola deduceva:

-che la Frazione di Miola (rappresentata dall' Asuc), è proprietaria, in promiscuità con le Frazioni di Faida, Miola, Montagnaga e Vigo, della quota indivisa di 3385/10000 della p.f. 2454/2 C.C. Baselga (bene di uso civico di complessivi mq

83.442), mentre i rimanenti 6615/10000 sono di proprietà di altre comunità frazionali, amministrate dalle Asuc di Baselga di Pinè, Sternigo, Ricaldo, Rizzolaga, Tressilla, Faida, Montagnaga, Vigo, Lona, Lases e dal Comune di Bedollo; - che la proprietà della p.f. 2454/2, quale bene di uso civico in promiscuità tra i predetti soggetti, è stata accertata con sentenza del Regio Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici in Trento dd. 10.03.1931, confermata sul punto sia dalla Corte di Appello di Roma Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici, con sentenza dd. 23.03.1932, che dalla Corte di Cassazione del Regno - Sezioni Civili Unite con sentenza dd. 16.03.1933; - che, dunque, i diritti, tavolarmente allibrati alle frazioni convenute sono stati accertati con sentenza passata in giudicato ed alcun diverso accertamento è più possibile, compresa la nota del Servizio Autonomie Locali P AT allegata dagli attori non è altro che un mero parere non vincolante, reso in assenza di contraddittorio e non già una determinazione; - che l'annotazione del vincolo di uso civico risultava chiaramente al Libro Fondiario, ed è stata sancita con decreto del Giudice Tavolare - Pretore di Pergine dd. 28.01.1939 XVII sub G.N. 49/1939; - che all' ASUC di Miola veniva affidata, da parte delle altre Asuc e del Comune di Bedollo, l'intera gestione della p.f. 2454/2 e, in riferimento al suddetto terreno, nella sua duplice veste di rappresentante della Frazione di Miola e degli altri mandatarî indicati, tale ASUC aveva stipulato i contratti dd. 12.02.1999 e dd. 10.03.2000 - rogati dal Segretario del Comune di Baselga di Piné, oggi ricorrente, nella forma solenne dell'atto pubblico - aventi rispettivamente ad oggetto la concessione di mq 14.081 (c.d. lotto 2) della p.f. 2454/2 alla Soc. Coop. Botteghe s.c.a r.l. e la concessione di mq 15.298 (c.d. lotto 3) della p.f. 2454/2 C.C. Baselga alla Coop. Porfidi Piné s.c.a r.l.; - che trattavasi di contratti intervenuti sulla base di un Programma di Attuazione adottato dallo stesso Comune di Baselga di Piné in forza della L.P. Cave (L.P. 6/80 e ss.mm.), tanto che il suddetto Comune rilasciava le autorizzazioni all'escavazione; - che sussisteva il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le province di Trento e Bolzano ex arr. 29 L. 1755/1927, atteso che i Comuni attori

chiedevano l'accertamento dell'inesistenza di diritti di uso civico ovvero della natura di beni di uso civico; - che le domande attoree erano inammissibili per carenza di legittimazione passiva dell' ASUC di Miola; - spiegava domanda riconvenzionale subordinata, affinché venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione, in favore della Frazione di Miola, sui 3385/10000 indivisi della particella 2454/2 atteso che la Frazione di Miola (unitamente ad altre frazioni) ha la proprietà del bene ed ha avuto il possesso uti dominus per oltre il ventennio necessario per l'usucapione ordinaria su detta quota; - che la sentenza della Corte d'Appello di Roma - Sezione Usi Civici - dd. 02.12.1993 pubblicata il 24.02.1994 nr. 5 e richiamata dai Comuni attori è intervenuta soltanto tra il Comune di Bedollo e le Asuc di Bedollo, Brusago, Piazze e Regnana e, pertanto, non fa stato nei confronti dei Comuni di Baselga di Piné, di Lana Lases e dell'Asuc di Miola, che non erano parti in causa; - esperiva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, ivi inclusi il danno all'immagine, morale ed ex art. 96 c.p.c.

All'udienza del 07.01.2009 i Comuni attori depositavano note scritte a verbale a mezzo delle quali contestavano le difese e le domande spiegate dall' ASUC di Miola; deducevano l'inesistenza della Frazione di Miola; chiedevano in via pregiudiziale la sospensione ex art. 295 c.p.c., essendo all'epoca contestualmente pendenti n. 3 reclami tavolari dinanzi il Tribunale di Trento; chiedevano l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Bedollo in relazione all'asserita comproprietà demaniale spettante tavolarmente ai tre Comuni di Baselga, Lona Lases e Bedollo che sarebbe conseguita alla trascrizione tavolare dell'atto divisionale dd. 04 maggio 1874, recepito all'atto dell'impianto del Libro Fondiario con decreto dd. 16.09.1909 n. 324; sollevavano il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento di intervenuta usucapione ordinaria, ritenendo tale domanda oggetto di eventuale procedura di legittimazione da esperirsi davanti al Commissario agli Usi Civici per le province di Trento e Bolzano nelle forme e con le procedure individuate nella Legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Alla suddetta udienza il Giudice si riservava la decisione e, con ordinanza successiva,

"ritenuta l'opportunità di valutare le istanze e le prospettazioni delle parti nell'ambito degli approfondimenti che scaturiranno in esito alla redazione delle memorie ex art. 183, VI co, c.p.c." concedeva i relativi termini perentori "riservando all'esito ogni provvedimento" e rinviando la causa all'udienza del 24.06.2009. Le parti depositavano memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. L'udienza del 24.06.2009 veniva rinviata d'ufficio al 29.07.2009 al cui esito il Giudice si riservava il provvedimento. Con decreto del 14.08.2009, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice: 1) respingeva la richiesta di sospensione necessaria, poiché il procedimento tavolare non assumeva carattere pregiudiziale rispetto al giudizio di specie; 2) respingeva la spiegata domanda di chiamata in causa del Comune di Bedollo, ritenendo che non si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario; 3) invitava le parti a chiarire le rispettive deduzioni e rinviava la causa al 30.09.2009 per l'ammissione delle prove. Entrambe le parti processuali depositavano note illustrative ed i Comuni attori formulavano riserva facoltativa di appello contro la suddetta ordinanza, per la parte in cui veniva respinta l'eccezione di pregiudizialità e la relativa richiesta di sospensione, nonché nella parte in cui veniva esclusa l'ipotesi di litisconsorzio necessario e conseguentemente respinta l'istanza di chiamata in causa del Comune di Bedollo. All'udienza del 30.09.2009 il Giudice si riservava la decisione e, con ordinanza resa fuori udienza di data 22.10.2009, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.05.2010. A tale udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica. Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 190 c.p.c. reiterando le proprie deduzioni, eccezioni e domande. Con sentenza parziale n. 1036 del 27.09.2010, depositata in Cancelleria il 26.10.2010, il Tribunale di Trento dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza di un diritto di uso civico sulla p.f. 2454/2 e disponeva la separazione di tale domanda rispetto alle ulteriori domande di risarcimento dei danni e di usucapione, rimettendo la causa in istruttoria, come da separata ordinanza. Nella motivazione della suddetta pronuncia, il

Giudice adito dava atto che *"la presente vertenza ha per oggetto, in via principale, l'accertamento tra i soggetti titolari delle rispettive posizioni soggettive della 'qualitas soli' della p.f. 2454/2"; che "tale questione rientra, pertanto, nella giurisdizione del Commissario degli Usi Civici cui gli artt. 29 e 32 L. 16.6.1929 n. 1766 riservano la cognizione delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di promiscuo godimento e la rivendicazione delle terre che ne sono gravate"; che "ne consegue che la domanda di accertamento e di rivendicazione azionata dalle attrici deve essere separata dalla domanda di risarcimento dei danni avanzata in via diretta dagli attori e da quella riconvenzionale di usucapione, proposta in via meramente subordinata da parte convenuta (nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea). In relazione a tali questioni che rientrano nella competenza del Tribunale Ordinario deve essere disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c., essendo pregiudiziale l'accertamento avanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici"*.

Con "comparsa di riassunzione del processo e ricorso al Commissario per gli Usi Civici competente in traslazione", il Comune di Balsega di Pinè ed il Comune di Lona -Lases riassumevano il procedimento dinanzi al Commissario agli Usi Civici di Trento al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.mo Commissario per la liquidazione degli Usi Civici adito, "contrariis rejectis", previa disposta, se ritenuto, integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Bedollo e delle ASUC interessate: 1) accertare e dichiarare che la p.f 2454/2 in P. T. 1 C. C. Comune di Baselga di Pinè (prima parte) costituisce demanio collettivo indiviso in condominio tra i Comuni di Baselga di Pinè, Lona Lases e Bedollo, per la quota di 1.418/10.000 spettanti al Comune di Lona Lases, 6.161/10.000 al Comune di Baselga di Pinè e 2.421/10.000 al Comune di Bedollo, come da giudicato della Corte di Appello Usi Civici Roma n. 5/1994, quali terreni demaniali civici già appartenenti e posseduti dal Comune generale di Pinè e non dalle frazioni, in virtù del titolo originario conguaglio divisionale 08.05.1874; 2) accertare e dichiarare la necessità della permanenza di promiscuità originaria su tale demanio collettivo quale diritto di*

uso civico di tutti i censiti dei Comuni comproprietari e disporre l'annotazione del diritto di uso civico accertando e dichiarando che l'amministrazione dello stesso spetta, pro quota di comunione ai Comuni ricorrenti oltrechè al già riconosciuto Comune di Bedollo per quanto già statuito dal giudicato; 3) disporre la permanenza della comunione fino all'esaurimento del vincolo di destinazione a cava ed alla bonifica e ripristino agrario dei terreni rinviando la divisione e/o liquidazione a tale successivo momento; 4) accertare e dichiarare che l'ASUC di Miola, in proprio e per delega di altre ASUC, non ha titolo per amministrare, gestire e disporre delle quote di proprietà dei Comuni di Baselga di Pinè e di Lona-Lases della p.f. 2454/2, ordinando l'immediato reintegro degli stessi Comuni nella gestione economico--amministrativa nella quota di comunione particolare per condominio con il Comune di Bedollo; 5) ordinare altresì alla ASUC di Miola la, già richiesta in causa, rendicontazione degli affitti e dei canoni percepiti a far data dal 21.02.1995 fino al 2008, salvo la riservata competenza del Tribunale Civile adito nella causa n. 3038/2008 sospesa ex art. 295 c.p.c. per le domande di risarcimento ed indennizzo".

I Comuni ricorrenti, rispetto a quanto sostenuto nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale, affermavano non più la natura patrimoniale del terreno in questione bensì la natura demaniale civica asserendo in questa sede:

1) che la p.f. 2454/2 in C.C. Comune di Baselga di Pinè, rientrante nel piano provinciale delle cave e nel programma di attuazione dell'area estrattiva di San Mauro (lotti n. 2 e n. 3), risultava (anche, in allora, all'evidenza tavolare) rispettivamente in comproprietà al Comune di Lona Lases per la quota di 1418/10.000 al Comune di Bedollo con la quota di 2421/10.000 e con la quota rimanente di comproprietà pari a 6161/10.000 all'attuale Comune di Baselga di Pinè; 2) che *"la comproprietà fra i tre Comuni ("olim" 4, in quanto il Comune di Baselga di Pinè ha poi inglobato anche il Comune politico-amministrativo di Miola), aveva titolo nelle proprietà demaniali appartenenti all'antica Comunità generale di Pinè, ed erano rimaste in proprietà e godimento indiviso dei nuovi quattro Comuni successori della Comunità generale, in base alla procedura sfociata nell'atto divisionale dd. 4.5.1874, placitata dalle*

popolazioni e sanzionata dall'Autorità imperial-regia essendo così rimasto modificato in maniera antitetica il precedente atto di divisione del 12.09.1868"; 3) che il Comune di Bedollo aveva ottenuto, per la quota indivisa di sua proprietà, sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Roma, Sezione Usi Civici dd. 24.02.1994.

In data 02.02.2011 il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza venivano notificati all'ASUC di Miola, che, con comparsa di costituzione e risposta dd. 25.04.2011, si costituiva in giudizio chiedendo: *"In via preliminare, concedere il sequestro giudiziario della quota della p.f 2454/2 C, C, Baselga I intavolata alla Frazione di Miola (C.F. 80005550225 -P.l 00905590220), nominando custode l'Asuc di Miola, con sede in Via Cesare Battisti n. 7 -39042 Baselga di Pinè (FN), in persona del presidente pro-tempore; nel merito, rigettarsi le avversarie domande perché improcedibili, inammissibili e comunque infondate".*

A sostegno delle proprie domande l'Asuc di Miola deduceva, tra le varie censure:

1) l'inammissibilità del procedimento in riassunzione in quanto i Comuni di Baselga di Pinè e di Lona - Lases proponevano domande diverse da quelle esperite nel giudizio originario, avendo promosso, dinanzi il Tribunale di Trento, azione negatoria e non di rivendica e tantomeno azione di rivendica della proprietà con natura demaniale civica dei Comuni anziché della Frazione di Miola; 2) l'inammissibilità per difetto di autorizzazione dei Sindaci ovvero delle PP.AA. ex art. 75 C.p.c.; 3) l'inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la proprietà (pro quota) ed i diritti di uso civico della comunità frazionale di Miola sono stati accertati con sentenza passata in giudicato, regolarmente intavolata, con conferma dell'intavolazione in sede di tre reclami tavolari; 4) che la p.r. 2454/2 deriva dal frazionamento della p.f. 2454 nelle pp.ff. 2454/1 e 2454/2, originariamente tutta di proprietà della Frazione di Tressilla, acquisite per usucapione ed oggetto non già dell'atto del 1874 ma dell'atto divisionale del 1868; 5) la illegittima prosecuzione dell'attività estrattiva sul bene con evidente pregiudizio sull'esercizio dei diritti di uso civico ed all'amministrazione dei beni, lamentando l'inerzia della PAT-Servizio Autonomie Locali nell'esigere il rispetto della L.P.

612005 e la perdita economica derivante dalla mancata restituzione dei terreni alle Asuc proprietarie da parte dei concessionari alla scadenza del piano di escavazione approvato nel 1997.

Con ordinanza del 20.05.2011, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici rigettava l'istanza di sequestro giudiziario dell' ASUC di Miola e disponeva, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del procedimento sino alla definizione del giudizio nel frattempo pendente dinanzi la Corte di Appello di Trento ed avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Trento n. 1036/2010 del 26.10.2010, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale. La definizione del giudizio avveniva a seguito della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 199 del 15.05 - 11.06.2012, che confermava la sentenza impugnata, e della pronuncia conforme delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 19474/2014. Successivamente, con ricorso per la prosecuzione della causa sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., depositato l'11.12.2014, l'ASUC di Miola, dato atto della intervenuta definizione dei procedimenti indicati, chiedeva, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio. Con ordinanza di pari data, il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici fissava l'udienza dinanzi a sé per il giorno 17.04.2015.

A seguito della predetta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19474/2014, con atto di riassunzione i Comuni ricorrenti, ai sensi degli artt. 392 c.p.c. e 394 e 58, co. 1, della Legge n. 69/2009, riassumevano la causa e contestualmente insistevano per la prosecuzione del procedimento sospeso R.G.N. 81/2011 e per *"l'accoglimento delle così precisate e modificate a seguito del giudicato della Suprema Corte Sez. Unite n. 19474/2014 conclusioni : Voglia l'Ecc.mo Commissario per la liquidazione degli Usi Civici adito, 'contrariis rejectis', previa disposta, se ritenuto, integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Bedollo e delle A.S.U.C. interessate, per effetto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19474/2014 e previi gli accertamenti istruttori*

richiesti, costituiti e costituendi: 1) accertare e dichiarare che la p.f 2454/2 in P. T I c. c. Comune di Baselga di Pinè (prima parte) costituisce demanio collettivo indiviso in condominio tra i Comuni di Baselga di Pinè, Lona-Lases e Bedollo, per la quota di 1.418/10.000 spettanti al Comune di Lona -Lases, 6.161/10.000 -al Comune di Baselga di Pinè e 2.421/10.000 di proprietà già del Comune di Bedollo, come da giudicato della Corte di Appello Usi Civici Roma n. 5/1994, quali terreni demaniali civici già appartenenti e posseduti dal Comune generale di Pinè e non dalle frazioni, in virtù del tutolo originario congruaglio divisionale 08.05.1874; 2) accertare e dichiarare la necessità della permanenza di promiscuità originaria su tale demanio collettivo quale diritto di uso civico di tutti i censiti dei Comuni comproprietari e disporre l'annotazione del diritto di uso civico accertando e dichiarando che l'amministrazione dello stesso spetta, pro quota di comunione ai Comuni ricorrenti oltre che al già riconosciuto Comune di Bedollo per quanto già statuito dal giudicato; 3) disporre la permanenza della comunione fino all'esaurimento del vincolo di destinazione a cava ed alla bonifica e ripristino agrario dei terreni rinviando la divisione e/o liquidazione a tale successivo momento; 4) accertare e dichiarare che l'A.S.U.C. di Miola, in proprio e per delega di altre A.S.U.C., non ha titolo per amministrare, gestire e disporre delle quote di proprietà dei Comuni di Baselga di Pinè e di Lona-Lases della p.f 2454/2, ordinando l'immediato reintegro degli stessi Comuni nella gestione economico-amministrativa nella quota di comunione particolare per condominio con il Comune di Bedollo; 5) ordinare altresì alla A.S.U.C. di Miola la già richiesta in causa rendicontazione degli affitti e dei canoni percetti a far data dal 21.02.1995 fino al 2008 e ad oggi e restituzione pro quota condominiale del maturato fino a sentenza, salvo occorrendo - ove non ne potesse essere disposta condanna diretta alla restituzione - la riservata competenza del Tribunale civile adito nella causa n. 3038/2008 sospesa ex art. 295 c.p.c. per le domande di risarcimento ed indennizzo".

Questo Commissario fissava l'udienza per il giorno 21.10.2015, all'esito della quale si riservava e, con successiva ordinanza del 30.10.2015, a scioglimento della riserva

precedentemente assunta, provvedeva come segue: *"Rilevato che l'azione proposta dai Comuni di Baselga di Pinè e di Lona Lases ha per oggetto l'asserita comproprietà della p.f. 2454/2 in P. T. 1 C. C. Baselga di Pinè da parte dei due comuni attori e del Comune di Bedollo, con relativo diritto di gestione a favore dei Comuni stessi e correlativamente l'accertamento di assenza di qualsivoglia titolo ad amministrare e gestire le quote di proprietà degli Enti attori su detta particella da parte dei convenuti Comune di Miola, frazione di Miola e rispettive ASUC; rilevato che da parte convenuta si asserisce esser la particella fondiaria in oggetto in comproprietà oltre che dei Comuni attori e del Comune di Bedollo, anche della frazione di Miola rappresentata dalla rispettiva ASUC, nonché delle frazioni di Sternigo, Ricaldo, Rizzolaga, Tressilla, Faida, Montagnaga e Vigo, rappresentate dalle rispettive ASUC. Considerata la necessità che alla causa partecipino anche i suddetti enti asseritamente comproprietari e che si versi pertanto in ipotesi di litisconsorzio necessario"* disponeva, ex art. 102 c.p.c. ed a cura della parte più diligente, l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tali Comuni e Frazioni, fissando per il giorno 24.02.2016 l'udienza di comparizione delle parti. L'ASUC di Miola presentava istanza di rettifica dell'ordinanza specificando, in particolare, che la quota di 3385/10000 della p.r. 2454/2 è in comproprietà della Frazione di Miola unitamente alle Frazioni di Faida, Montagnaga e Vigo (v. ancora doc. 9 e/o estratto tavolare allegato), e non *"in comproprietà ... dei Comuni attori"* come si attribuiva fosse stato asserito dalla predetta ASUC di Miola nell'ordinanza commissariale. Entrambe le parti provvedevano a notificare, alle odierne Asuc, l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio. I Comuni di Baselga di Pinè e Lona -Lases citavano anche l'Asuc di Baselga di Piné, ancorché non indicata nell'ordinanza commissariale. All'udienza del 24.02.2016 si costituivano in giudizio le odierne Asuc al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'ill.mo Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trento, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione: -in via preliminare ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni Separate - Frazioni di Lona e Lases risultando*

litisconsorti necessarie in quanto comproprietarie della pf. 2454/2; in via principale e nel merito, rigettare il ricorso dei Comuni di Baselga di Pinè e di Lona Lases perché del tutto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte ritenendo documentalmente provata e assistita da giudicato del 1931 -1933 (sentenza del Commissario agli usi civici di Trento del 10-13 marzo 1931 confermata in parte qua e in toto rispettivamente dalla Corte d'Appello n. 537 del 23.03.1932 e dalla Suprema Corte di Cassazione nel 1933), la natura demaniale civica frazionale promiscua della pf. 2454/2 CC Baselga I Parte a favore della Frazione di Tressilla, della Frazione di Miola, della Frazione di Sternigo, della Frazione di Baselga, della Frazione di Faida, della Frazione di Montagnaga, della Frazione di Ricaldo, della Frazione di Rizzolaga, della Frazione di Vigo, come da intavolazione e annotazione allo stato risultanti, nonché della Frazione di Lona, della Frazione di Lases e del Comune di Bedollo. Con vittoria di compensi e spese del giudizio. Salvis iuribus".

Questo Commissario, a seguito di specifica istanza dei Comuni ricorrenti, concedeva loro termine sino al 02.05.2016 per il deposito di note avverso la comparsa di costituzione delle chiamate Asuc e rinviava la causa all'11.05.2016. Con memoria autorizzata tempestivamente depositata i Comuni contestavano quanto eccepito, argomentato, dedotto e prodotto dalle Asuc in sede di comparsa di costituzione. All'udienza dell' 11.05.2016 le chiamate Asuc depositavano, in copia autentica, i documenti di impianto del Catasto anni 1856 - 1858 e l'atto di divisione dei gaggi frazionali del 1868; depositavano, altresì, note a verbale, come da foglio separato, in cui contestavano tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto dai Comuni in sede di memoria autorizzata depositata il 02.05.2016. Parte ricorrente a sua volta contestava la documentazione avversaria prodotta in udienza e chiedeva un rinvio per esame, cui si opponevano l'ASUC -Frazione di Miola e le Asuc chiamate, rilevando che trattavasi di documenti già esaminati da controparte e che l'ulteriore termine eventualmente concesso sarebbe stato meramente dilatorio. In quella sede l'ASUC - Frazione di Miola e le Asuc chiamate precisavano le proprie conclusioni come già in atti, in particolare le chiamate Asuc insistevano per l'accoglimento delle conclusioni

di cui alla memoria di costituzione. Il difensore dei Comuni ricorrenti chiedeva, invece, concedersi termini, in contraddittorio, di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Questo Commissario rinviava la causa al 01.07.2016 con termine sino al 20.06.2016 per il deposito di memorie da parte dei Comuni attori. Parte ricorrente provvedeva al deposito della memoria autorizzata il 20.06.2016.

All'udienza del 01.07.2016 il legale dei Comuni ricorrenti insisteva nelle richieste procedurali ed istruttorie di cui alla memoria del 20.06.2016 e di cui ai precedenti scritti di parte, opponendosi a discussioni anticipate. Le Asuc chiamate depositavano deduzioni allegate al verbale d'udienza. In quella sede questo Commissario accoglieva la richiesta di parte ricorrente di depositare la trascrizione dei documenti prodotti dalla stessa in sede di memoria del 20.06.2016 e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a formulare le conclusioni assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di repliche. L'ASUC Frazione di Miola e le Asuc chiamate precisavano le proprie conclusioni. Tuttavia, a seguito di specifica richiesta del legale dei Comuni ricorrenti, questo Commissario rinviava al 28.07.2016 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28.07.2016 le parti precisavano le proprie conclusioni: i Comuni come da separato foglio costituente parte integrante del verbale d'udienza; le chiamate Asuc come già rassegnate in sede di comparsa di costituzione; l'ASUC Frazione di Miola precisava le proprie conclusioni chiedendo *"rigettarsi le avversarie domande perché improcedibili, inammissibili e comunque infondate. Con condanna alle spese di giudizio anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c."*. Questo Commissario, visti gli artt. 281 quinquies e 190 c.p.c., assegnava alle parti termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che, essendo in contestazione la natura del terreno di che trattasi, contestazione che, quindi, richiede un accertamento giurisdizionale della qualità del

terreno per cui è controversia, sulla titolarità del relativo diritto, sull'esistenza, natura, quantità ed estensione del diritto civico, va confermata la giurisdizione di questo Commissariato degli Usi Civici, ferma quella del Giudice Civile per le ulteriori istanze, come del resto attestato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha testualmente sancito – anche in riferimento alla eccezione di giudicato collegata alle decisioni del Commissario del 1931 e 1933, che al Commissario agli Usi Civici *“appartiene anche la giurisdizione sulle pregiudiziali questioni di rito concernenti l'esistenza dei suddetti giudicati sul rapporto processuale instaurato nel 2008 dinanzi al Tribunale di Trento, l'eventuale preclusione del primo sul secondo, ovvero l'integrazione dell'uno con l'altro, e sulle quali pertanto non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario”* e che spetta al Commissario anche *“pregiudizialmente accertare, alla luce delle domande delle parti e degli atti processuali dei relativi giudizi, la portata, l'estensione e l'opponibilità di detti titoli sull' esistenza, natura, quantità o estensione del diritto intavolato, prevalenti sulle iscrizioni effettuate ai sensi dell' art. 2 del R.D. 28 marzo 1929 n. 449”* (Corte di Cassazione n. 19474/14).

Va ancora rilevato in limine, che fondata appare l'eccezione delle parti convenute e chiamate, afferente il difetto di legittimazione attiva dei due comuni attori, sia pure per diverse ragioni.

Per quanto riguarda il Comune di Baselga di Pinè, al momento della notificazione dell'atto di citazione davanti al Tribunale di Trento in data 04/09/2008, la situazione tavolare documentata al 30.04.2008, indicava chiaramente quale proprietarie delle quote sulla p.f. 2594/2 le frazioni di detto Comune e non il Comune stesso (*“Frazione di Faida del Comune di Baselga di Pinè, Frazione di Miola del Comune di Baselga di Pinè, Frazione di Montagnaga del Comune di Baselga di Pinè, Frazione di Vigo del Comune di Baselga di Pinè – quota 3385/10000. 30/04/2008 - GN 1095/9 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' per 3385/10000 Sentenza dd. 13.03.1931, Sentenza dd. 11.04.1932, Sentenza dd. 16.03.1933 Riguarda p.f. 2594/2. Altri proprietari non richiesti”* e *“30/04/2008 - GN 1095/9 ANNOTAZIONE*

ora per allora di assoggettamento alla legge 16.6.1927 n. 1766 con natura di terre di uso civico – decreto tavolare di data 28.1.1939 XVII sub GN 49/1939 – a carico p.f. 2594/2”).

Sia nell’atto introduttivo davanti al Tribunale di Trento, sia davanti alla Corte d’appello, il Comune di Baselga affermava che la p.f. 2594/2 “*risultava tavolarmente intestata al comune di Baselga di Pinè*”. Dunque il Comune di Baselga non aveva titolo per agire in negatoria di proprietà, essendo il bene formalmente intestato alle frazioni del comune e non al comune ed essendo presupposto dell'azione negatoria il titolo di proprietà (*la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e qualora il convenuto la contesti, la parte che agisce ha l'onere di provare il suo diritto di proprietà nei confronti del convenuto - Cassazione Civile sez. II 27 marzo 2002 n. 4366*).

Per quanto riguarda il Comune di Lona Lases, lo stesso fa valere un diritto di proprietà pro quota sulla p.f. 2454/2 mentre il diritto di proprietà della frazione ASUC di Miola sul bene, pacificamente, ha ad oggetto bene/quota diverso: non è ammissibile che un condomino/titolare della quota parte di un bene agisca per far accertare la carenza del diritto di proprietà in capo ad altri condomini e a maggior ragione relativamente a quota diversa da quella assertamente propria.

Sotto altro profilo le domande proposte dai due Comuni ricorrenti nel presente procedimento in riassunzione risultano inammissibili : infatti nel giudizio originario davanti al Tribunale di Trento gli attori avevano proposto domande diverse da quelle esperite nel giudizio in riassunzione, avendo promosso, in quella prima fase, azione negatoria e in quella attuale azione di rivendica della proprietà con natura demaniale civica dei Comuni stessi anziché della Frazione di Miola; inoltre in quest’ultimo giudizio vengono dedotte a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti così introducendo così nuovi temi di indagine.

Tanto premesso preliminarmente, ed esaminano comunque il merito della causa, le domande formulate dai due comuni attori, relative alla sussistenza di un demanio

collettivo indiviso sulla p.f. 2454/2 in condominio fra i Comuni di Baselga di Pinè, Lona Lases oltre che di Bedollo nelle rispettive quote quale diritto di uso civico spettante a tutti i censiti dei Comuni comproprietari, risultano infondate e non possono essere accolte.

L'estratto tavolare prodotto in causa, dimostra che la p.f. 2454/2 è bene di uso civico di cui la Frazione di Miola è comproprietaria, con effetto dalla data del 30/04/2008 in cui la relativa domanda è stata iscritta. L'assunto dei Comuni attori è stato dunque smentito poiché oltre all'allibrazione tavolare del bene alla Frazione di Miola, vi è altresì annotazione del vincolo di uso civico, quindi la domanda avversaria negatoria risulta infondata in ognuno dei suoi presupposti di fatto e di diritto. I reclami proposti dai due Comuni ricorrenti avverso tale iscrizione tavolare sono stati respinti in via definitiva dal Tribunale di Trento, con la conseguenza che l'intavolazione del bene alla proprietà della frazione di Miola, così come la natura di uso civico del bene, sono divenuti inoppugnabili anche sotto il profilo tavolare.

Dal complesso degli atti e in particolare dei documenti amministrativi e giudiziari prodotti dalle parti, emerge che le Asuc delle Frazioni di Tressilla di Pinè, Sternigo di Pinè, Ricaldo, Rizzolaga di Pinè, Baselga di Pinè, Faida di Pinè, Montagnaga di Pinè, Vigo risultano comproprietarie, in promiscuità, della p.f. 2454/2 CC Baselga I parte e, precisamente, della quota indivisa di 3385/10000 le Frazioni di Faida, Miola, Montagnaga e Vigo e della quota 2776/10000 le Frazioni di Baselga, Ricaldo, Rizzolaga, Stemigo e Tressilla, un tanto unitamente alle due Frazioni del Comune di Lona-Lases e del Comune di Bedollo rispettivamente comproprietari della quota di 1418/10000 e di 2421/10000. Tutte le Frazioni comproprietarie, nonché il Comune di Bedollo, risultano – per tabulas – aver affidato la gestione della p.f. 2454/2 alla Asuc di Miola.

Le predette Frazioni, con le rispettive Asuc che le rappresentano, hanno esercitato, anche per tramite dell'ASUC di Miola all'uopo delegata, il possesso del bene in questione in quanto legittime proprietarie e hanno sempre riconosciuto i diritti di uso

civico ai *cives* di tutte le rispettive comunità frazionali: hanno, quindi, individuato gli assegni per uso interno agli aventi diritto delle rispettive frazioni e -su pagamento di un corrispettivo -concesso lotti estrattivi a ditte private.

I relativi contratti sono stati stipulati dall'ASUC di Miola nella duplice veste di rappresentante della Frazione di Miola e degli altri mandatarî indicati, e sono stati rogati dal Segretario del Comune di Baselga di Pinè nella forma solenne dell'atto pubblico dopo aver accertato sia la proprietà che la natura di uso civico della p.f. 2454/2 in questione e sulla base di un Programma di Attuazione adottato dallo stesso Comune di Baselga di Pinè in forza della Legge provinciale Cave, in cui si dava atto sia della proprietà dei beni che della loro riconosciuta natura civica. E proprio su tali contratti lo stesso Comune di Baselga rilasciava le autorizzazioni all'escavazione : risulta, dunque, sempre esser stata incontestata la natura demaniale civica della p.f. 2454/2.

La documentazione versata dalle parti dimostra che dette Frazioni costituivano le antiche Ville dell' Altopiano di Pinè, risalenti alla fine del Duecento e facenti parte dell'antico ente amministrativo, "Comunità Generale di Pinè", estintosi poi nell'Ottocento con conseguente divisione dei boschi comuni e dei gaggi. Con l'atto divisionale del 1868, su progetto dell'agente forestale Giovanni Rieder, i boschi comunali vennero divisi e formarono oggetto di un "nuovo assegno" a ciascuna frazione mentre i gaggi, quali fondi attigui alle singole ville, che fin dal 1740 erano stati assegnati in proprietà alle singole frazioni, vennero riconosciuti in proprietà di ciascuna villa confermandone così la titolarità frazionale. Successivamente, i boschi ed alpeggi lontani dagli abitati, rimasti beni residui comuni non oggetto dell'atto del 1868, vennero divisi nel 1874 con il secondo conguaglio divisionale in considerazione del "*principio di due terzi in base alla popolazione ed un terzo in base all'estimo*". Il terreno di cui alla p.f. 2454, che, come emerge dal raffronto tra le mappe del tempo e le mappe attuali, risulta essere il gaggio vecchio di Tressilla, sito vicino al relativo abitato, con il conguaglio divisionale del 1868 venne confermato di proprietà della Frazione di Tressilla, diviso, poi, in 2454/1 che rimase interamente

nella proprietà frazionale di Tressilla, e 2454/2, quella che ci occupa, che, in quanto in possesso e godimento effettivo da parte di tutte le frazioni costituite e delle frazioni di Lona e Lases e del Comune di Bedollo, divenne proprietà non solo della frazione di Tressilla ma anche di queste altre comunità, in promiscuità.

Quanto sopra risulta avallato documentalmente negli atti di impianto dei libri fondiari del 1907 e nel definitivo accertamento compiuto dal Commissario agli usi civici di Trento nel 1931 confermato sia dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 537 del 23.03.1932, sia dalla Suprema Corte di Cassazione nel 1933.

A partire dagli anni Trenta e fino agli anni Novanta del secolo scorso, il Commissario degli usi civici ha svolto una ricognizione su tutto il territorio trentino, facendo ordine nell'uso dei beni comuni, assegnando i beni d'uso civico alle diverse Frazioni, indicando in ogni decreto i tipi di diritti d'uso civico che si possono praticare su detti beni. Solitamente, uso legnatico, stramatico, far erba, pascolare...

I beni d'uso civico risultano innanzitutto e in origine, i beni collettivi appartenenti alla Frazione e utilizzati dagli abitanti da immemore tempo, quali quei boschi, prati, pascoli e malghe individuati ed elencati con decreto dal Commissario del governo a partire dagli anni Trenta del '900 in forza della legge 1927 e che nel libro fondiario erano intavolati alla Frazione; a tali beni sono da aggiungere anche quelli successivamente acquistati e purebn aventi natura d'uso civico e cioè intavolati alla Frazione come beni d'uso civico.

Nell'atto di impianto del libro fondiario del 21 giugno 1907 n. 287 della Frazione di Tressilla, al numero progressivo 287, la p.f. 2454/2 risulta derivare dal frazionamento della p.f. 2454 e la Frazione di Tressilla risulta proprietaria della p.f. 2454/1 (allibrata nella P.T. 832) e della 2454/2 *"in base al congruaglio divisionale del 12 settembre 1868 archiviato il 15 settembre 1868 n. 404"*.

In particolare, nel procedimento del 1931 è stato accertato compiutamente, come confermato successivamente in tutti i gradi del giudizio con efficacia di giudicato e secondo una interpretazione conforme data anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Trento del 1994, che il primo congruaglio divisionale del 12 settembre

1868 ha riguardato una *"parziale divisione del possesso fra le frazioni"* e che *"con tale atto furono assegnati a ciascuna frazione in proprietà determinati boschi"*, tale atto, quindi, *"assegnava direttamente i terreni alle singole frazioni"* (v. sentenza Corte App. 1994). Con l'accertamento compiuto dal Commissario nel 1931 è stato definitivamente dichiarato dunque *"essere demanio promiscuo delle frazioni di Baselga di Pinè. delle frazioni di Lona e Lases del Comune di Albiano e del Comune di Bedollo, le p.f. 1668, 1669, 1670 e 2454/2 del Catasto di Baselga di Pinè I parte, 907/5 del catasto di Fornace, 5701, 5702, 5703 e 5704 del Catasto di Bedollo"*.

Nell'atto di impianto del libro fondiario poi, protocollo n. 2 del 21 maggio 1907 del Comune di Miola, la p.f. 2454/2 risulta di proprietà, *"in base all'usucapione"*, del Comune di Miola con una quota del 33,85% (3385/10000), del Comune di Baselga con una quota del 27,76% (2776/10000), del Comune di Bedollo con una quota del 24,21% (2421/10000) e del Comune di Lona Lases con una quota del 14,18% (1418/10000).

Peraltro, che tale intestazione sia stata effettuata a nome dei Comuni non assume particolare rilievo, poiché determinante ai fini della titolarità del bene civico è il godimento posto in essere dalle varie collettività frazionali citate e dal Comune di Bedollo ed infatti tale è l'interpretazione che, sulla base anche di tutti gli altri atti, compresi quelli divisionali, ne ha dato il Commissario nel 1931 col citato provvedimento confermato nei successivi gradi di giudizio.

Tale situazione veniva, infatti, pienamente confermata con l'accertamento definitivo ed il giudicato del 1931-1933 che, a ben vedere, risulta in linea con la conclusione cui perviene la sentenza del 1994, provvedimenti per i quali il primo conguaglio divisionale del 12 settembre 1868 ha riguardato una *"parziale divisione del possesso fra le frazioni"* (v. sentenza Comm. U. C. del 1931) e *"con tale atto furono assegnati a ciascuna frazione in proprietà determinati boschi"* (v. sentenza Comm. U. C. del 1931), tale atto, quindi, *"assegnava direttamente i terreni alle singole frazioni"* (v. sentenza Corte App. 1994). Nel 1868, quindi, il terreno di cui alla p.f. 2454/2, facente parte del gaggio di Tressilla, venne confermato di proprietà della Frazione di

Tressilla. Ciò risulta dall'atto del 1868 che espressamente lo contempla, restando così escluso dall'atto del 1874 che ha invece riguardato solo *"quel territorio della originaria Comunità che non aveva formato oggetto di divisione nel 1868"* (Cv. Cass. SS.UU. 16.03.1933).

Parte attrice ha ritenuto di sconfessare tali evidenze, asserendo la *"inesistenza del toponimo "gaggio di Tressilla"*, in quanto lo stesso non sarebbe menzionato nel dizionario toponomastico, rilievo che non coglie nel segno attesa la natura non giuridica di tale documento che, infatti, non contempla anche altri Gaggi Vecchi storicamente attestati ed anch'essi oggetto dell'atto divisionale del 1868 (Gaggio Vecchio di Montagnaga, Gaggio Vecchio di Vigo, Gaggio Vecchio di Faida, Gaggio Vecchio di Miola, Gaggio Vecchio di Rizzolaga ed altri).

Dunque, sul terreno di cui alla p.f. 2454/2, considerando il godimento effettivo ed il possesso esercitato dalle singole collettività su tale bene (Frazioni odierne parti in giudizio, Frazioni di Lona e Lases e Comune di Bedollo), sia il Commissario del 1931 che la Corte d'Appello del 1994 pervengono alla medesima conclusione: trattasi di demanio promiscuo in cui la quota attribuita alla collettività di Bedollo spetta alla stessa intesa come comunità dei cittadini del Comune e non già delle singole sue Frazioni proprio perché, come poi specificato dalla Corte nel 1994, queste di fatto non ne godevano separatamente, a differenza, invece, delle altre Frazioni comproprietarie che ne avevano ab immemorabile goduto.

Ed infatti, con l'accertamento compiuto dal Commissario nel 1931 è stato definitivamente dichiarato *"essere demanio promiscuo delle frazioni di Baselga di Pinè, delle frazioni di Lona e Lases del Comune di Albiano e del Comune di Bedollo le p.f 1668, 1669, 1670 e 2454/2 del Catasto di Baselga di Pinè I parte, 907/5 del catasto di Fornace, 5701, 5702, 5703 e 5704 del Catasto di Bedollo"*. In tal modo evidenziando che, sebbene le Frazioni di Lona e Lases ed il Comune di Bedollo non fossero parti del giudizio, l'indagine commissariale aveva comunque avuto ad oggetto la natura della p.f. 2454/2 e la relativa titolarità nella sua interezza, distinguendo le frazioni parti in causa nonché quelle di Lona e Lases dal Comune di Bedollo proprio

sulla base delle diverse modalità di godimento rispettivamente poste in essere.

Il Commissario del 1931 ha, quindi, espressamente attribuito il demanio promiscuo alle (plurale) "Frazioni" di Baselga di Pinè (e non come, sostenuto da parte attrice, alla sola Frazione di Baselga), alle Frazioni di Lona e Lases del Comune di Albiano e al Comune di Bedollo. A tali conclusioni, pienamente confermate anche in Cassazione nel 1933, il Commissario è pervenuto sulla base ed all'esito di accertamenti, anche sul possesso del bene in capo alle Frazioni e al Comune di Bedollo, e dell'esame di documenti (tra cui l'atto divisionale del 1868 e l'atto divisionale del 1874) che, oltretutto, risultavano fatti ed atti molto più prossimi nel tempo all'epoca di quel giudizio.

Con decreto poi n. 49/39 del 28 gennaio 1939 il Pretore di Pergine, accordava l'annotazione nel foglio A2 della P.T. 1 CC Baselga I parte (partita tavolare in cui è allibrata la p.f. 2454/2 sita in località Sfondroni, unitamente alle p.f. 1668, 1669, 1670 e 5593) della natura demaniale civica frazionale e del vincolo di uso civico che poi veniva di fatto eseguita nel 2008, ora per allora, risultando il diritto di proprietà in capo alle Frazioni odierne resistenti oggi puntualmente intavolato.

Parimenti, riguardo alla quota di proprietà del Comune di Bedollo sulla p.f. 2454/2, unitamente a tutte le altre pp. ff. di cui alla PT 1 CC Baselga I parte, la Corte d'Appello nel 1994 riconosceva e confermava quanto concluso dal Commissario nel 1931.

Il Commissario ha infatti ampiamente esaurito ed accertato sotto ogni aspetto la questione della natura demaniale civica frazionale della p.f. 2454/2, risultando, quindi, manifestamente inconferente il richiamo dei Comuni ricorrenti all'atto del 1874 e priva di effetti confutativi la sentenza della Corte del 1994 (intervenuta soltanto tra il Comune di Bedollo e le Asuc di Bedollo, Brusago, Piazze e Regnana e che pertanto, non farebbe comunque stato nei confronti dei Comuni di Baselga di Piné, di Lana Lases e dell'Asuc di Miola, che non erano parti in causa).

Il giudicato del 1931 1933 preclude oggi qualsiasi riesame di questioni di fatto e di diritto già accertate e risolte, e pertanto le istanze istruttorie di parte attrice attinenti tali accertamenti risultano inammissibili in quanto incontrano tutte le preclusioni del

giudicato formatosi e di cui ai predetti titoli giudiziali, come statuito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 19474/14. Trattasi, peraltro, di giudicato avente ad oggetto diritti civili imprescrittibili ed indisponibili, cosicché del tutto errata è l'affermazione attorea circa una *"intervenuta prescrizione per mancato esercizio decennale della relativa azione di giudicato"*.

In base al conguaglio divisionale del 12 settembre 1868, è stato assegnato l'intero gaggio di Tressilla (con la specifica indicazione dei confini, tra cui quello con la campagna di S. Mauro) alla Frazione di Tresilla, al cui interno una parte veniva goduta promiscuamente, in comune (e in questo significato deve ragionevolmente intendersi il termine "comunale" in quanto non dei Comuni quali enti amministrativi, ma della comunità degli abitanti effettivamente esercenti il possesso) dalle collettività frazionali, unitamente a quella del Comune di Bedollo come accertato dalle citate sentenze passate in giudicato.

Le Frazioni chiamate in causa, quella di Miola e quelle di Lona Lases pacificamente, fin da epoca remota e comunque già prima del 1931, avendo il Commissario accertato una situazione preesistente, hanno posseduto ed utilizzato in comune, promiscuamente il demanio frazionale e negli anni 1980 hanno dato la delega alla Asuc di Miola per la gestione.

Non influente nel presente giudizio è poi la nota del 22.10.2007 del Servizio Autonomie Locali della PAT (dagli stessi ricorrenti richiamata a preteso sostegno della natura patrimoniale del fondo asserita dinanzi al Tribunale di Trento, natura poi, in questo giudizio commissariale, "rivista" dalla medesima difesa dei Comuni che ora riconosce l'esistenza degli usi civici) che, nel tentativo di ricostruzione storica della p.f. 2454/2, risulta resa senza tener conto del decreto 49/39 del Pretore di Pergine con cui è stata accordata l'annotazione - nel foglio A2 della PT 1 CC Baselga I parte - della natura di *"terre di uso civico"*, natura confermata dalla stessa sentenza commissariale del 1931; peraltro la stessa nota richiama l'atto di impianto del Libro Fondiario del 16 settembre 1909 n. 324 cui la p.f. 2454/2 è estranea non risultando oggetto del secondo conguaglio divisionale.

Detta particella fondiaria si trova - come detto - nell'atto di impianto del libro fondiario del 21 giugno 1907 n. 287 della Frazione di Tressilla, al numero progressivo 287 in cui risulta derivare dal frazionamento della p.f. 2454 e la Frazione di Tressilla risulta proprietaria della p.f. 2454/1 (allibrata nella P.T. 832) e della 2454/2 *"in base al congruaglio divisionale del 12 settembre 1868 archiviato il 15 settembre 1868 n. 404"* nonché nell'atto di impianto del libro fondiario protocollo n. 2 del 21 maggio 1907 del Comune di Miola in cui risulta di proprietà *"in base all'usucapione"*.

Da ultimo parte attrice ha individuato quale titolo di proprietà a suo favore, non più l'atto divisionale del 4.05.1874 ma un atto n. 298 del 16.03.1868 rinvenuto in corso di causa nell'archivio comunale di Baselga e costituente, a dire dei ricorrenti, parte della documentazione istruttoria presupposta e richiamata dagli atti divisionali del 1868 e 1874 : in realtà tale atto risulta aver già costituito oggetto di accertamento nel giudizio del 1931 dinnanzi al Commissario che ha definito la *res litigiosa* con sentenza confermata in parte qua in appello ed in toto in Cassazione.

In particolare quel giudicato accerta che gli atti divisionali del 12 settembre 1868 e del 4 maggio 1874 hanno assegnato alle frazioni determinati boschi, con intavolazione delle rispettive proprietà, e che *"le frazioni esercitarono sul loro possesso i diritti di legnatico, di stramatico, di erbatico e di scavar sabbia e sassi..."* e che *"il solo diritto di pascolo venne conservato promiscuo su tutto il territorio dell'ex Comune generale"*.

Occorre al riguardo chiarire che la natura precettiva di una sentenza va verificata non soltanto alla stregua del dispositivo ma anche della motivazione. La sentenza del Commissario del 1931 ha compiuto l'accertamento della natura e dell'oggetto del diritto spettante alle Frazioni, previa verifica dei precedenti atti divisionali, della volontà ivi espressa dalle parti e della natura demaniale e destinata ad uso civico dei fondi, secondo quella che erano state le domande al riguardo proposte dagli attori e dai convenuti in quel giudizio.

L'intangibilità del giudicato in subiecta materia appare rafforzata dalla inalienabilità, imprescrittibilità ed inusucapibilità dei beni soggetti ad uso civico.

Palesamente infondata è la richiesta di sospensione del procedimento formulata da parte attrice per asserita pregiudizialità amministrativa : non solo infatti la Provincia di Trento risulta non aver compiuto alcuna verifica demaniale riguardo alla p.f. in oggetto, limitandosi a rilasciare un parere, ma, soprattutto, non sussiste alcuna pregiudizialità in senso tecnico tra l'accertamento giudiziale della *qualitas soli* e l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Provincia essendo sempre possibile promuovere davanti al Commissario l'accertamento di una situazione giuridica diversa da quella asseverata dalla perizia provinciale e posta a base del relativo provvedimento e versandosi, per quanto detto in premesse e statuito dalle SS.UU. della Corte, nell'ambito della giurisdizione esclusiva commissariale, essendo in contestazione la natura del terreno di che trattasi, contestazione che, quindi, richiede un accertamento giurisdizionale della *qualitas*.

Alla luce di quanto esposto, consegue la piena legittimità della gestione finora effettuata dalla Frazione di Miola anche quale rappresentante delle altre comproprietarie deleganti e dell'esercizio degli usi civici posto in essere anche mediante concessioni-contratto a ditte terze, trattandosi di proprietà collettiva delle predette comunità e dei relativi partecipanti le cui facoltà piene non si cristallizzano, ma si estendono in relazione al bene e alle esigenze sentite in ciascun momento storico.

Che poi le frazioni dei comuni, pur costituendo circoscrizioni amministrative degli stessi, possano essere titolari di beni di proprietà ad uso collettivo (amministrate dalle rispettive ASUC) è dato che trova fondamento nella legge (16.6.1927 n. 1766 artt. 8,11 e 25 – D.P.G.P. di Trento 11.11.1952 n. 4 art. 22) e nella giurisprudenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24714 del 20/11/2014, n. 11127 del 23/12/1994, Consiglio di Stato n. 345 del 4/7/1986).

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, del tutto ininfluenti appaiono le prove richieste da parte attrice.

Parimenti inidonea a fondare la tesi attorea è dunque la documentazione sopra citata, rinvenuta nell'archivio storico della Comunità Generale di Pinè e prodotta in corso di causa.

Si tratta in particolare dell'atto dd.16.03.1868 emesso nella procedura di divisione davanti al Pretore di Civezzano in cui veniva previsto che: *“l'attuale Comune generale di Pinè venga diviso in 4 comuni con la specifica precisazione che il magazzino del legname sia mantenuto di comproprietà dei 4 nuovi comuni e che così siano di comproprietà dei 4 comuni le lastaie di San Mauro e che il relativo prodotto sia diviso e assegnato a ciaschedun dei quattro comuni sulla base sopra accennata cioè due terzi dietro il N° della popolazione di ciaschedun comune e di un terzo sul capitale catastale di ciaschedun Comune”*.

Orbene tale atto appare una mera dichiarazione di intenti prodromica ad una eventuale effettiva suddivisione ed assegnazione dei fondi, prova ne sia che per l'ubicazione delle “cancellerie Comunali” vengono prese in considerazione diverse ipotesi.

Inoltre lo stesso tenore dell'atto pare fare riferimento ai Comuni quali espressione solo nominale e formale delle frazioni, rappresentate dai rispettivi Capivilla.

Ma, in ogni caso, tale atto appare superato dal successivo atto divisionale del 12 settembre 1868, atto che nel suo prologo, pur procedendo ad un'analitica esposizione di tutti i pregressi atti amministrativi e legislativi di pertinenza, trascura del tutto il citato atto del 16.03.1868.

Il conguaglio divisionale del 12 settembre 1868, richiamato anche nel giudicato commissariale del 1931, dopo aver premesso che la rappresentanza comunale del Comune generale di Pinè già da tempo aveva deciso di procedere ad una suddivisione dei boschi, da essa posseduti, *“fra le frazioni in proporzione di popolazione ed estensione”*, dopo aver premesso inoltre che con delibera del 3 dicembre 1867 la Rappresentanza Comunale di Pinè autorizzò la Deputazione Comunale a condurre a termine *“l'operato del Conguaglio dei gaggi”*, riporta che il Capo Comune e la Deputazione dello sciogliendo Comune Generale di Pinè assegnano *“alle quattordici*

frazioni sottoindicate, rappresentate dai loro intestati Capi Villa, all'appoggio del suddetto Conguaglio, in piena ed esclusiva proprietà, come pure a confermarle nel possesso di quelli finora goduti, i sotto nominati boschi....". E nell'elencare le singole assegnazioni alle frazioni, al capo V) vengono precisate quelle spettanti alla **frazione** di Tressilla, tra le quali il "gaggio vecchio di Tressilla" e la "campagna di San Mauro" che risultano comprendere la particella per cui è causa.

Con detto atto divisionale del 1868, su progetto dell'agente forestale Giovanni Rieder, i boschi comunali vennero divisi e formarono oggetto di un "nuovo assegno" a ciascuna frazione, mentre i gaggi, quali boschi attigui alle singole Ville, che fin dal 1740 erano stati assegnati alle stesse, vennero confermati in proprietà di ciascuna Villa ribadendone così la titolarità frazionale. Successivamente, i boschi ed alpeggi lontani dagli abitati, rimasti beni residui comuni non oggetto dell'atto del 1868, vennero divisi nel 1874 con il secondo conguaglio divisionale in considerazione del "principio di due terzi in base alla popolazione ed un terzo in base all'estimo".

Il terreno di cui alla p.f. 2454, come emerge anche dal raffronto tra le mappe del 1856 e le mappe attuali, risulta essere il "gaggio vecchio di Tressilla", sito vicino al relativo abitato, ed esso con il conguaglio divisionale del 1868 venne confermato di proprietà della Frazione di Tressilla, diviso, poi, in 2454/1 che rimase interamente nella proprietà frazionale di Tressilla, e 2454/2, che, in quanto in possesso e godimento effettivo da parte di tutte le frazioni costituite e delle frazioni di Lona e Lases e del Comune di Bedollo, divenne proprietà non solo di Tressilla ma anche di queste altre comunità, in promiscuità. Ciò risulta confermato negli atti di impianto dei libri fondiari del 1907 e nel definitivo accertamento compiuto dal Commissario agli usi civici di Trento nel 1931 ribadito sia in Corte d'Appello che in Cassazione. Nell'atto di impianto del libro fondiario del 21 giugno 1907 n. 287 della Frazione di Tressilla al numero progressivo 287, la p.f. 2454/2 risulta derivare dal frazionamento della p.f. 2454 e la Frazione di Tressilla risulta proprietaria della p.f. 2454/1 (allibrata nella P.T. 832) e della 2454/2 *"in base al conguaglio divisionale del 12 settembre 1868 archiviato il 15 settembre 1868 n. 404"*.

Quanto al conguaglio divisionale del 4 maggio 1874, il protocollo del 16 marzo 1868 vi viene in effetti richiamato, (proprio per tale ragione ha dunque già costituito oggetto di accertamento nel giudizio del 1931 dinanzi al Commissario), ma tale conguaglio, relativo ai boschi ed alpeggi lontani dagli abitati, rimasti beni residui comuni non oggetto dell'atto del 1868, non fa altro, anche in ordine a detto richiamo, che avallare l'avvenuta divisione dell'originario Comune Generale di Pinè in quattro nuovi Comuni, senza nulla statuire in ordine ad assegnazione agli stessi di proprietà immobiliari, limitandosi invece a stabilire quali frazioni compongano ciascuno di detti Comuni, quali fossero i confini degli stessi ed i criteri di ripartizione del territorio (2/3 in base alla popolazione residente e 1/3 in base all'estimo) : tant'è che *“il Capocomune unitamente al Consiglio ed ai rappresentanti costituenti il Comitato a tale scopo espressamente nominato ed autorizzato dalla comunale rappresentanza nella riunione del 10 settembre 1870, in nome della quale essi quindi agiscono con piena facoltà, passano ad assegnare ai quattro comuni o gruppi di frazioni avanti specificati le sottoscritte porzioni di boschi, alpi del comune in piena ed esclusiva proprietà di ogni comune o gruppo...”*

Dunque tale atto non procede a specifiche assegnazioni, da un lato confermando che i comuni si identificano nell'insieme delle frazioni e che queste ultime possono essere e sono assegnatarie dei beni immobili destinati ad uso collettivo, dall'altro procedendo a disciplinare l'uso di strade, acque, la ripartizione di spese, l'aggiornamento periodico dei confini, così lasciando inalterato il conguaglio divisionale del settembre 1868 che in effetti non viene in alcuna parte modificato.

Va osservato ulteriormente che anche la sentenza commissariale del 23 febbraio 1991 nella causa promossa dalle quattro frazioni del comune di Bedollo nei confronti del comune stesso ha confermato il contenuto interpretativo dei conguagli divisionali del 1868 e 1874, nel senso che i terreni che ne furono oggetto e che di fatto erano da sempre stati goduti dalle frazioni vennero assegnati e intavolati alle stesse.

Per i motivi sopra esposti le domande attoree non possono essere accolte.

L'obiettivo controvertibilità della lite, alla luce anche dei vari provvedimenti ed atti succedutisi nel tempo comporta non solo la reiezione della richiesta di condanna per lite temeraria, ma anche l'integrale compensazione delle spese di causa.

P Q M

Respinge le domande proposte dalle parti attrici e compensa integralmente le spese di causa.

Trento 11 gennaio 2017

Il Commissario est.

(Dott. Marco La Ganga)

